

**Città di Albano Laziale**

Prot. Uscita del 14/08/2015

nr. 0036631/OR0149

(c. a132) Classifica: VI.IX



# **CITTA' DI ALBANO LAZIALE**

PROVINCIA DI ROMA

## **SETTORE IV – SERVIZIO IV**

### **“AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE”**

**OGGETTO:** DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, LANTERNE LUMINOSE, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

## **IL SINDACO**

Premesso che la Legge n.125/2008 ha modificato l'art.54 del D.lgs.267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione anche con riferimento all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, e che il Ministero dell'Interno con D.M. del 05.08.2008 ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto, anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano.

Vita la nota Ente Parco Regionale dei Castelli Romani prot. n° 36163 del 11-06-2015, ad g trasmissione nota prot. 4219-15 Fuochi artificiali.

Considerato che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività con lancio di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla vendita al pubblico, possono provocare morte e danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito, possono determinare per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi conseguenze negative a carico di persone e animali ed inoltre provocare inquinamento e fenomeni di degrado urbano per possibili danni al patrimonio pubblico e deturpamento del suolo pubblico;

Condivisa l'esigenza, tutelata dalle norme innanzi citate, di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale;

Preso atto che nel territorio comunale possono esserci comportamenti scorretti nell'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere.

Ritenuto necessario eliminare l'uso incontrollato degli stessi;

Visto il D.lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m. e i.;

Vista la circolare 11.01.01 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.;

Visti gli artt.7 bis, 50 e 54 del D.lgs. n.267 del 18.08.2000;

Vista la Legge 24 luglio 2008 n.125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n.92;

## ORDINA

È vietato fare esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo, e accendere lanterne luminose, in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, all'interno di scuole, condomini, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali, in tutte le vie, piazze e aree pubbliche, dove transitano o siano presenti delle persone, zone boscate sia all'interno che all'esterno del Parco Regionale dei Castelli Romani, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, specificando inoltre che i botti cosiddetti "declassificati" di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi; che il materiale in questione deve essere acquistato esclusivamente da rivenditori autorizzati, munito della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico; che non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai bambini prodotti che comportino comunque una sia pur minimo livello di pericolo.

La violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, di importo compreso da € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e s.m. e i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

La suddetta ordinanza ha effetto immediato e ha validità per tutti i giorni dell'anno.

Il Corpo della Polizia Municipale, la Forza Pubblica in generale, l'A.N.P.A.N.A. e i Corpi di vigilanza privata, eventualmente e opportunamente convenzionati, sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà notificata a :

- Comando Polizia Municipale
- Stazione Carabinieri di Albano e Cecchina
- Polizia di Stato
- A.N.P.A.N.A.

La presente sarà pubblicata sul sito istituzionale e inviata al Sig. prefetto di Roma, come stabilito dall'art.64° comma del D.lgs. 92/2008, convertito con la Legge n. 125/2008.

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m. e i. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL SINDACO  
Nicola Marini

